

DISEGNO DI LEGGE (DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge introduce disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale che si sono rese necessarie in ambito statistico, promozionale e sanitario, al fine di corrispondere tempestivamente alle esigenze del territorio, nonché disposizioni finalizzate ad adempiere all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale nei confronti del Governo ad apportare due modifiche alla l.r. 11/2022 di Assestamento al Bilancio di previsione.

Di seguito le relazioni articolate che descrivono i singoli interventi normativi.

RELAZIONE ARTICOLATA

Articolo 1 (Modifiche alla legge regionale del 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale))

Con la disposizione si modifica l'art. 13 della l.r. 7/2008 (Norme sul sistema statistico regionale) ai fini dell'adeguamento alla normativa comunitaria e nazionale in materia di privacy e trattamento dati personali.

In particolare, le modifiche apportate sono volte a prevedere la possibilità per i soggetti appartenenti al Sistema Statistico Regionale (SISTAR) di trattare ulteriormente, per finalità statistiche di interesse pubblico individuate nel Programma Statistico Regionale, i dati personali specificamente raccolti per uno scopo statistico o per altri scopi da parte di amministrazioni, enti o organismi pubblici e privati operanti sul territorio regionale, ivi compresi gli Osservatori, gli Enti e le Agenzie regionali nonché gli altri soggetti del settore regionale allargato, nell'ambito della propria attività istituzionale.

L'accesso e l'utilizzo dei dati presenti negli archivi amministrativi da parte dei soggetti SISTAR sono finalizzati alla valorizzazione dell'utilizzo dei dati a fini statistici a supporto dell'attività di programmazione dell'Ente.

Articolo 2 (Modifica alla legge regionale 17 novembre 2021, n. 18 (Interventi regionali di promozione del territorio ligure))

Con la l.r. 18/2021 (Interventi regionali di promozione del territorio ligure) Regione ha avviato uno strumento di promozione del territorio ligure nelle sue diverse componenti attraverso lo sviluppo di campagne promozionali realizzate e veicolate da società sportive professionistiche di massima serie, a tal fine invitate a presentare apposite manifestazione di interesse. Per campagna promozionale si intende un sistema di azioni costituite principalmente dalla visibilità degli oggetti della campagna dai campi di gioco e allenamento, dal coinvolgimento di atleti di elevata popolarità come testimonial per la veicolazione del messaggio promozionale, dalla realizzazione di materiale audio- video- foto- grafico, dalla realizzazione di eventi, attraverso un adeguato ed efficace concorso di mezzi e strumenti di comunicazione.

Al fine di massimizzare il volume di ritorno mediatico di tali campagne, con la presente disposizione si intende ampliare la diffusione di tali campagne attraverso nuovi bacini territoriali di pubblico, sempre per il tramite di società sportive professionistiche, ma anche nell'ambito di campionati non solo di massima serie.

Articolo 3 (Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2022-2024))

Articolo 4 (Modifica alla legge regionale 1 agosto 2022, n.11 (Assestamento al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2022-2024 e I Variazione))

Con queste disposizioni si dà attuazione all'impegno del Presidente della Giunta regionale nei confronti del Governo a modificare l'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 23/2021 nel testo introdotto dall'articolo 5 della l.r. 11/2022, nonché il prospetto dei "Limiti di indebitamento" di cui all'Allegato d) della l.r. 11/2022.

Articolo 5 (Disposizioni per la garanzia dei livelli di assistenza del sistema dell'emergenza-urgenza)

La disposizione è conseguente alla grande criticità - dovuta anche alla carenza di personale - nella quale versano le U.O. di Pronto soccorso del territorio regionale e ha la finalità di salvaguardare la continuità dei servizi e la qualità dei livelli assistenziali, rendendo attrattiva l'area ospedaliera di emergenza-urgenza. La norma prevede l'aumento della tariffa oraria sino a 100 euro per le attività aggiuntive che i dirigenti medici potranno svolgere presso le strutture di pronto soccorso.

Con provvedimento della Giunta Regionale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo ordinariamente spettanti, potranno essere impartite linee di indirizzo e stabilite modalità per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 6 (Distribuzione in nome e Per Conto del Servizio Sanitario Regionale (DPC))

Con il presente articolo si intende stabilizzare a livello regionale il modello organizzativo di erogazione tramite il canale DPC, ovvero Distribuzione in nome e Per Conto del Servizio Sanitario Regionale, sia per i farmaci A-PHT sia per i dispositivi per il controllo della glicemia nei pazienti affetti da diabete, consolidandolo e strutturandolo in modo uniforme in tutto il territorio, garantendo la capillarità dell'offerta e l'equità dell'accesso su tutto il territorio ligure.

L'erogazione diretta dei farmaci, nelle sue diverse forme organizzative descritte nel DL 347/2001 "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", convertito in l. 405/2001, è una modalità di erogazione di farmaci, per la somministrazione al domicilio dell'assistito, acquistati direttamente dal sistema sanitario tramite le procedure ad evidenza pubblica che consentono l'acquisto al prezzo più conveniente a fronte di quantitativi predeterminati derivanti da una idonea programmazione dei fabbisogni.

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, la distribuzione diretta può essere organizzata attraverso servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie e attraverso la rete delle farmacie convenzionate (DPC).

L'articolo 8 comma 1 lettera a) della citata L. 405/2001 ha previsto che "le regioni (...) hanno facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale". Questo modello distributivo si basa su un accordo tra Regione e distributori (grossista e/o farmacia) per distribuzione per conto, DPC, sia per farmaci A-PHT sia per farmaci di fascia A.

I medicinali vengono quindi acquistati dalle ASL/Regioni ma distribuiti all'assistito, per loro conto, dalle farmacie di comunità.

La distribuzione dei farmaci per conto delle Aziende sanitarie (DPC) è, pertanto, una forma di erogazione diretta che prevede oltre al costo di acquisto ospedaliero del farmaco, il costo per il servizio svolto dal farmacista di comunità (remunerazione del farmacista) e per la logistica definito da specifici accordi regionali in base agli obblighi di servizio che il farmacista assume in quanto convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

Tale forma di erogazione si è sviluppata in modo consistente nell'arco di un decennio ed è ampiamente diffusa nelle Regioni con elenchi diffusi e diverse fasce remunerative, ma con finalità comuni volte a:

- salvaguardare la gestione finanziaria del Servizio Sanitario Nazionale, mediante il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata;

- garantire la continuità assistenziale, mediante la creazione di un'area terapeutica tra la acuzie (ospedale) e la cronicità (medicina territoriale);

- agevolare l'accesso ai medicinali da parte di specifiche categorie di farmaci e di pazienti.

Nel corso della recente pandemia l'erogazione attraverso il canale della DPC è stata utilizzata dalla normativa emergenziale per garantire l'accesso e la continuità delle cure assicurando la sicurezza degli assistiti, contribuendo a limitare gli accessi non necessari alle strutture del SSR ed evitando il rischio di esposizione al contagio da COVID-19.

A partire dal 2018 è stato rafforzato il sistema della distribuzione diretta (acquisti centralizzati, scontistica, ecc.) utilizzando il così detto "modello misto" che prevede l'utilizzo dei due canali di erogazione dei farmaci previsti dalla citata norma (L. 405/01): erogazione distribuzione diretta attraverso le farmacie degli Asl/AO e l'erogazione in Distribuzione diretta attraverso DPC con una conseguente importante riduzione del canale della convenzionata.

L'ultimo Accordo stipulato dalla Regione con le Farmacie è del 2019, di durata triennale, prorogato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2022.

Tale accordo ha consentito, tra l'altro, di

- garantire l'equità e l'uniformità di accesso alle cure in tutte le AA.SS.LL.
- offrire una sanità di prossimità, vicina ai cittadini, grazie alla capillarità delle farmacie di comunità ed agli orari di apertura
- ottimizzare la logistica, razionalizzare i flussi e abbattere la duplicazione delle attività (ordini, registrazione fatture ecc.)
- risparmiare sulla farmacia convenzionata.

Articolo 7 (Norma di invarianza finanziaria)

La disposizione reca la norma di invarianza finanziaria per gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6.

Articolo 8 (Dichiarazione d'urgenza)

La disposizione reca la dichiarazione d'urgenza.

TESTO

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale del 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale))

1. Il comma 1 della legge regionale del 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale) e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
"1. Il trattamento dei dati personali compresi nelle attività statistiche è effettuato nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR), recepito dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)), ed in particolare del principio della minimizzazione del trattamento di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 89, comma 1, nonché delle regole deontologiche di cui agli allegati A3 e A4 al d.lgs. 196/2003.
2. Dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti:
"2 ter. I dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico o per altri scopi possono essere ulteriormente trattati dai soggetti di cui al comma 2 bis per altri scopi statistici di

interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 6-bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 322/1989, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata e secondo quanto previsto dall'articolo 2 ter del d.lgs. 196/2003.

2 quater. Fermo restando il principio di limitazione della finalità del trattamento in base al quale i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e devono essere successivamente trattati con modalità che siano compatibili con tali finalità, i soggetti che fanno parte del SISTAR sono autorizzati a trattare i dati personali già acquisiti da amministrazioni, enti o organismi pubblici e privati operanti sul territorio regionale, compresi gli Osservatori, gli Enti e le Agenzie regionali e gli altri soggetti del settore regionale allargato, nell'ambito della propria attività istituzionale, ai fini delle indagini previste dal Programma Statistico Regionale, attraverso la condivisione, ai sensi dell'articolo 11, dei dati contenuti in archivi amministrativi o gestionali, al fine di valorizzarne l'utilizzo a fini statistici.

2 quinquies. Per i trattamenti di cui ai commi 2 ter e 2 quater, la Giunta regionale con proprio atto procede alla individuazione delle finalità del trattamento, delle categorie dei soggetti interessati, dei tipi di dati utilizzati, delle fonti utilizzate, delle modalità del trattamento, dei tempi di conservazione, delle misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, delle categorie dei soggetti destinatari dei dati e delle principali variabili acquisite.”.

Articolo 2

(Modifica alla legge regionale 17 novembre 2021, n. 18 (Interventi regionali di promozione del territorio ligure))

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 17 novembre 2021, n. 18 (Interventi regionali di promozione del territorio ligure) e successive modifiche e integrazioni le parole “di massima serie” sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, per l'esercizio 2022, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024:
 - riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 73.000,00 (settantatremila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 1 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Articolo 3

(Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2022-2024))

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n.23 (Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2022-2024) e successive modifiche e integrazioni è sostituita dalla seguente:

“a) degli investimenti dell'esercizio 2022 nell'importo di euro 176.201.574,80, di cui euro 23.473.176,75 derivanti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 315 del 15 aprile 2022 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.”, per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento”.

Articolo 4

(Modifica alla legge regionale 1 agosto 2022, n.11 (Assestamento al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2022-2024 e I Variazione))

1. L'allegato d) della legge regionale 1 agosto 2022, n.11 (Assestamento al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2022-2024 e I Variazione), recante "Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento regioni", è sostituito dal seguente:

Allegato d) - Limiti di indebitamento regioni					
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME					
Dati da stanziamento bilancio (esercizio 2022)					
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio 2022), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)		(+)	3.725.367.732,26	3.707.126.240,65	3.724.490.240,65
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità		(-)	3.046.326.547,00	3.056.246.000,00	3.069.372.000,00
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)			679.041.185,26	650.880.240,65	655.118.240,65
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI					
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)		(+)	135.808.237,05	130.176.048,13	131.023.648,13
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2021		(-)	29.356.544,86	29.421.615,56	29.419.118,27
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso		(-)	10.266.000,00	12.604.000,00	12.886.000,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale		(-)	-	-	-
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame		(-)	1.592.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento		(+)	619.748,28	-	-
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento		(+)	-	-	-
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)			95.213.440,47	86.437.432,57	87.005.529,86
TOTALE DEBITO					
Debito contratto al 31/12/2021		(+)	553.819.786,32	547.570.580,26	541.074.742,05
Debito autorizzato nell'esercizio in corso		(+)	298.373.109,31	34.783.499,26	4.186.272,74
Debito autorizzato dalla Legge in esame		(+)	-122.171.534,51	1.800.000,00	0,00
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE			730.021.361,12	584.154.079,52	545.261.014,79
DEBITO POTENZIALE					
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti			-	-	-
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento			-	-	-
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento			-	-	-

Articolo 5

(Disposizioni per la garanzia dei livelli di assistenza del sistema dell'emergenza-urgenza)

1. Le Aziende, Enti e Istituti del Servizio Sanitario Regionale, per affrontare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Regionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il tempo strettamente necessario, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti

medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio Sanitario Nazionali, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata, sino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

Articolo 6

(Distribuzione in nome e Per Conto del Servizio Sanitario Regionale (DPC))

1. In applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria) convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2001, n. 405, la Regione, al fine di garantire equità di accesso e capillarità di offerta, utilizza il modello di Distribuzione in nome e Per Conto del Servizio Sanitario Regionale (DPC) dei farmaci A-PHT, uniforme su tutto il territorio regionale, attraverso l'adozione di specifico elenco dei farmaci erogabili, elaborato e monitorato dalla Commissione Tecnica da istituirsi con apposita deliberazione di Giunta regionale.
2. La Regione applica, altresì, il modello di Distribuzione in nome e Per Conto del Servizio Sanitario Regionale (DPC) con riferimento ai dispositivi per il controllo della glicemia nei pazienti affetti da diabete.
3. La Giunta Regionale con propria deliberazione approva gli schemi di accordo con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private atti a definire in particolare la durata, il numero minimo e massimo di pezzi distribuibili e le clausole da applicare in caso di superamento del numero stesso, nonché il valore dell'aggio da riconoscere per il servizio reso, comprensivo della quota relativa alla distribuzione intermedia dei farmaci e dei dispositivi. Il valore dell'aggio, onnicomprensivo, è computato con riferimento ai farmaci erogati e corrisponde alla mediana calcolata sui primi otto valori in ordine crescente del "costo servizio medio" delle Regioni riportati nel rapporto annuale più recente dell'Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei medicinali (OsMed) dell'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA), disponibile al momento della definizione dell'accordo stesso.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3 viene riconosciuta una maggiorazione dell'aggio alle farmacie con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore ai 300.000 euro nonché alle farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a 450.000 euro.

Articolo 7

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.